

APSJ9F3	SANTORO	GIUSEPPE	SNTGPP80E26E205A
W4FQTD1	TABALLIONE	ANNALISA	TBLNLS80E52A345M
O74MU83	MAIRO	SIMONE	MRASMN70T16L049N
XVI7QK4	PANARESE	DANIELE	PNRDNL76C22A662P
HXXG2M8	ORSITTO	GIANPAOLO	RSTGPL73D17E716M
CZYKO43	COLONNA	MARGHERITA	CLNMGH78T53A225L
3UO9HY6	LEONARDIS	MAURIZIO	LNRMRZ52S30A662X
ABFSSD3	MANDRIANI	MARIAROSARIA	MNDMRS78R63D643V

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 12 maggio 2010, n. 115

**Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” - Accredimento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accredimento certificatori energetici.**

**Il giorno 12/05/2010, in Bari, nella sede del Servizio;**

Premesso che:

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”

Considerato che:

- il Regolamento all’articolo 8 stabilisce che sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager;
- in alternativa, al fine di conseguire l’accredimento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;
- il Regolamento all’art. 10 stabilisce che con atto dirigenziale, il Servizio è competente per la tenuta dell’Elenco regionale dei certificatori energetici così come definito al precedente articolo 9. Spetta al Servizio determinare l’importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa nell’Elenco;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 13 aprile 2010 ha indicato i principi per l’armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e fornito le linee guida di prima applicazione del Regolamento Regionale n. 10/2010

- RILEVATO CHE con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 60 del 9 aprile 2010 è stato disposto, tra l'altro, che La richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale dei certificatori energetici è proposta esclusivamente in via telematica tramite apposita sezione denominata "La certificazione energetica" del sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);

Tenuto conto che:

il procedimento di valutazione delle domande pervenute presso questo servizio si è svolto in conformità alle linee guida contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1009/2010;

vista e condivisa la relazione (Rel/2010/115 del 12/05/2010), sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento

previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192"

*DETERMINA*

- Per le motivazioni espresse in premessa formanti parte integrante del presente provvedimento si dispone l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici della Regione Puglia dei tecnici sottoelencati, ai sensi del R.R. 10 febbraio 2010, n. 1047 e successive modifiche e integrazioni, secondo l'elenco di seguito riportato:

<b>COD. PRATICA</b>	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
9S1R9J2	SCHIAVONE	GIOVANNI	SCHGNN59A03I158C
PAU3NP1	PALMA	CARLO	PLMCRL48B08L328Y
XVHQ623	TONTI	PIO GIANLUCA	TNTPNL74S27H926C
BB58PK7	CUOCCIO	ANGELO	CCCNGL48B21A893B
SWPXG07	MASSACESI	REMO	MSSRME44M31L263U
82TCIS2	RUSSO	SAVERIO	RSSSVR57B04H839G
DJDJ584	MASCIOPINTO	ROBERTO	MSCRRT68L08A662B
TDI53A5	FRANCO	GIUSEPPE	FRNGPP56M23I018T
H9PYX51	COLACI-DE VITIS	GIUSEPPE	CLCGPP73C20D862C
1AIBXW8	CRISTALLO	CONCETTA	CRSCCT76E55A669W
PBRB0P8	PETESE	LUIGI	PTSLGU80D09A662X

LPYD1Y2	SARCINA	ANTONIO	SRCNTN58R14A669Z
I1NY4P7	LA VOLPE	FRANCESCO	LVLFN54B09A662Q
T4YMDO1	MARCONE	VALTER	MRCVTR64D27D643K
V1N9W15	CONTICELLI	FERNANDO	CNTFNN51C20D643R
LHJRV98	GRECO	ANTONIO	GRCNTN58B07E205H
6549DE3	TRAPÈ	ALESSIO	TRPLSS76H29E783S

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 17 maggio 2010, n. 120

**Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” - Accredimento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accredimento certificatori energetici.**

**Il giorno 17/05/2010, in Bari, nella sede del Servizio;**

Premesso che:

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”

Considerato che:

- il Regolamento all’articolo 8 stabilisce che sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager;
- in alternativa, al fine di conseguire l’accredimento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;
- il Regolamento all’art. 10 stabilisce che con atto dirigenziale, il Servizio è competente per la tenuta dell’Elenco regionale dei certificatori energetici così come definito al precedente articolo 9. Spetta al Servizio determinare l’importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa nell’Elenco;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 13 aprile 2010 ha indicato i principi per l’armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e fornito le linee guida di prima applicazione del Regolamento Regionale n. 10/2010
- RILEVATO CHE con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 60 del 9 aprile 2010 è